

- INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24/2023 -

• INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA

In attuazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, integrando quanto previsto e predisposto dalla legge 190/2012, il Comune di Saluggia ha disposto uno specifico atto organizzativo finalizzato alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, in conformità con le disposizioni contenute nelle linee guida ANAC.

Lo scopo del provvedimento è quello di assicurare la dovuta tutela ai soggetti che segnalano illeciti, nell'ambito della propria attività lavorativa, che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche, anche allo scopo contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Pertanto, allo scopo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con divulgazioni pubbliche che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, l'ente si è dotato di una procedura che fornisce ogni garanzia riguardo alla tutela della riservatezza, sia del segnalante, sia dei soggetti e delle situazioni oggetto delle segnalazioni.

• SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI

- a) tutti i dipendenti dell'ente, anche a tempo determinato;
- b) i lavoratori autonomi, i collaboratori, professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore dell'ente;
- c) eventuali volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- d) le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

• OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente e devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Inoltre, non possono consistere in una mera irregolarità, ma debbono riguardare "elementi concreti" tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una delle violazioni, sia riguardo alla normativa nazionale, sia a quella europea, quali:

- a) illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

- **MISURE DI PROTEZIONE E IL DIVIETO DI RITORSIONE**

La procedura individua tutele finalizzate, oltre che alla riservatezza del segnalante, alla protezione, sia nei confronti dello stesso, sia di altri soggetti e situazioni a lui direttamente riferibili, quali:

- a) i facilitatori, cioè coloro i quali hanno assistito il segnalante nella sua azione;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti che segnalano illeciti e le persone tutelate, in ragione della segnalazione non possono essere oggetto di atteggiamenti ritorsivi che risultino direttamente collegati alla denuncia degli illeciti.

- **L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Nel rispetto della normativa richiamata, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.